



COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

ORDINANZA N° 4 del 13/08/2026

IL SINDACO

Vista la necessità di garantire il regolare ed ordinato svolgimento degli incontri casalinghi delle squadre di calcio S.S.D.A.R.L. Solbiatese Calcio 1911 e Milan Futuro, entrambe militanti nel campionato di Serie D, che si disputeranno nel corso della stagione sportiva 2026/2027 presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti”, sito in Solbiate Arno, Via per Oggiona, ivi comprese le gare di Coppa Italia Serie D e le eventuali fasi di play-off e play-out.

Richiamate le circolari del Ministero dell’Interno e le direttive in materia di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ed in particolare quanto previsto dal D.M. 13.08.2019 in tema di formazione e impiego di operatori addetti ai servizi di steward.

Atteso che i pubblici esercizi, i punti di ristoro e di vendita, in sede fissa e ambulante, ubicati all’interno dell’impianto sportivo – incluso lo spaccio interno – e nelle immediate vicinanze dello stesso, attraggono in occasione degli incontri casalinghi un afflusso di pubblico che può risultare pericolosamente promiscuo per l’eventuale concomitante presenza di sostenitori delle squadre antagoniste.

Valutato l’alto rischio per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesso all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché il pericolo derivante dall’utilizzo di contenitori di vetro o di latta da parte del pubblico presente.

Ravvisata la necessità di non esporre a inutili pericoli i cittadini, le Forze dell’Ordine e gli stessi spettatori, e di prevenire atti che possano mettere in pericolo l’incolumità pubblica in generale.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso adottare misure preventive volte alla tutela della sicurezza urbana in occasione delle manifestazioni sportive in argomento.

Richiamato quanto previsto e disciplinato dagli artt. 689 e 691 del Codice Penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a persona in stato di manifesta ubriachezza.

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ORDINA

1. Agli organizzatori degli incontri casalinghi delle squadre di calcio S.S.D.A.R.L. Solbiatese Calcio 1911 e Milan Futuro, valevoli per il campionato di Serie D, per la Coppa Italia Serie D e per le eventuali fasi di play-off e play-out, per l’intera stagione sportiva 2026/2027, presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti”, l’adozione di ogni misura utile a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni ed in particolare la predisposizione, ove necessario, di un

adeguato piano di impiego di operatori appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento e regolazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico.

2. Il divieto assoluto di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di latta, il divieto tassativo di somministrazione di bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool, allo spaccio interno allo Stadio Comunale “Felice Chinetti” e ad ogni altro pubblico esercizio, punto vendita e punto di ristoro, in sede fissa e ambulante – incluse le attività ambulanti – ubicati nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo, con particolare riferimento alla Via Molinello, Via per Oggiona e Viale Europa in occasione di tutti gli incontri casalinghi delle squadre di calcio S.S.D.A.R.L. Solbiate Calcio 1911 e Milan Futuro sopra indicati, da due ore antecedenti l’inizio dell’incontro fino a un’ora oltre il termine dello stesso.
3. Il divieto assoluto di detenzione e introduzione delle predette bevande e dei relativi contenitori all’interno dello Stadio Comunale “Felice Chinetti” in occasione degli incontri casalinghi di cui al presente provvedimento.
4. Dal divieto di cui ai punti 2) e 3) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle eventuali aree riservate (“hospitality”) accessibili solo a soggetti muniti di accredito personale, fermo restando anche per tali aree il divieto di somministrazione di superalcolici e l’osservanza del divieto di vendita per asporto di bottiglie di vetro e contenitori di latta di qualsiasi tipologia, e fermo restando altresì il possesso, da parte del soggetto gestore, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’adozione di un servizio di controllo idoneo ad evitare l’asporto delle bevande in contenitori non ammessi.

L’accertamento di eventuali violazioni alle prescrizioni del presente provvedimento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 689 e 691 del Codice Penale, darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le sanzioni previste dall’art. 17-bis, comma 3, del R.D. 773/1931 in relazione all’art. 80, commi 2 e 3, della L.R. n. 6/2010 ed i procedimenti di cui all’art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Prefettura di Varese e alla Questura di Varese, anche ai fini della predisposizione delle misure preventive, dissuasive e di contrasto ritenute necessarie.

Si dispone che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa al Comando/Ufficio di Polizia Locale, alla Prefettura di Varese, alla Questura di Varese, al Comando Compagnia Carabinieri competente per territorio ed al Comando Guardia di Finanza competente per territorio.

Si dispone infine che il presente provvedimento venga notificato alle società sportive S.S.D.A.R.L. Solbiate Calcio 1911 e Milan Futuro, quali organizzatrici degli incontri casalinghi presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti”, per gli adempimenti di rispettiva competenza. In particolare S.S.D.A.R.L. Solbiate Calcio 1911 quale concessionario dell’impianto dovrà vigilare sulle presenti disposizioni per lo spaccio interno alla struttura.

Gli appartenenti all’Ufficio di Polizia Locale, unitamente agli operatori delle Forze dell’Ordine eventualmente presenti, sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

Si informa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

Solbiate Arno 13/08/2026

Il Sindco
Oreste Battiston

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Oreste Battiston in data 13/08/2026